



# COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

---

## Ordinanze Sindacali

N. 19 del 26-07-2024

**OGGETTO:** LIMITAZIONE DIFFUSIONE SONORA ORE NOTTURNE SUL TERRITORIO COMUNALE

### **PREMESSO:**

che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientra certamente quello di rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori opportunità e condizioni favorevoli per l'esercizio dell'attività economiche;

che sul territorio comunale sono presenti numerosi Pubblici Esercizi e locali di intrattenimento con attività di somministrazione di alimenti e bevande che durante le serate spesso intrattengono gli avventori con musica;

che il D. Lgs. n. 59/2010 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art.35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011).

che diversi sono gli eventi organizzati da privati quali compleanni, matrimoni e ricorrenze varie;

### **Dato atto che:**

l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

### **Ritenuto:**

di dover contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;

**Atteso** che nelle more dell'adeguamento del vigente "Piano di Zonizzazione Acustico" e il relativo "Regolamento di attuazione" è necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali nonché la cessazione delle emissioni sonore;

VISTI gli art.li 659 e 660 c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTA la legge 25.08.1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **ORDINA**

Dal 01 Agosto e sino al 10 Settembre 2024, la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulpis e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulpis e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

- **CENTRO CITTÀ AMANTEA - CENTRO STORICO - FRAZ. CAMPORA S.G. ENTRO LE ORE 01.00;**
- **LUNGOMARE AMANTEA – LUNGOMARE FRAZ. CAMPORA S.G. CAMPORA - LOC.TONNARA ENTRO LE ORE 03.00;**

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. Nel rigoroso rispetto dei limiti di emissioni previsti dalla normativa di settore

### **SPECIFICA**

che le limitazioni orarie di cui alla presente ordinanza, potranno essere derogate con formale atto per lo svolgimento di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale e rientranti nel Calendario degli eventi estivi

### **SANZIONI**

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da €50,00 ad €500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n.3 (tre) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

### **DISPONE**

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La trasmissione a:

Comando Polizia Locale Amantea

Stazione Carabinieri Amantea

Tendenza Guardia di Finanza Amantea

tutti incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Amantea, 26-07-2024

**IL SINDACO**  
DOTT. VINCENZO PELLEGRINO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005